

L. 28/01/1977, n. 10

Norme per la edificabilità dei suoli.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1977, n. 27.

Art. 14 (Indennità di espropriazione) (33)

In vigore dal 30 gennaio 1977

Al primo comma dell' *art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865* , modificato dall' *art. 6 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115* , convertito, con modificazioni, nella *legge 27 giugno 1974, n. 247* , la cifra "30 per cento", è sostituita dalla cifra "50 per cento".

All' *art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865* , sono aggiunti i seguenti commi:

"L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma.

Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla *legge 3 aprile 1926, n. 686* , e successive modificazioni.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto".

L' *art. 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865* , è sostituito dal seguente:

"Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell' *art. 12* , il presidente della giunta regionale richiede la determinazione dell'indennità alla commissione competente per territorio di cui all' *art. 16* . La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica all'espropriante.

L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nelle segreterie del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell' *art. 10* ".

I primi quattro commi dell' *art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865* , sono sostituiti dai seguenti:

"Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.

La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.

La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all' *art. 18* , è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.

Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato."

Il primo comma dell' *art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865* , è sostituito dal seguente:

"Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell' *art. 12* , primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo."

Al primo comma dell' *art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865* , le parole: "dell'ufficio tecnico erariale", sono sostituite dalle seguenti: "della commissione di cui all'art. 16".

Al terzo comma dell' *art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865* , le parole: "L'ufficio tecnico erariale provvede", sono sostituite dalle seguenti: "La commissione di cui all' *art. 16* provvede" e le parole: "un ventesimo dell'indennità", sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo dell'indennità".

All' *art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865* , è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall' *art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115* , convertito, con modificazioni, nella *legge 27 giugno 1974, n. 247*. "

(33) La Corte costituzionale, con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 5 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1980, n. 36), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui reca modificazioni agli *articoli 16, commi 5, 6, 7* , e *20, comma 3, L. 22 ottobre 1971, n. 865* .